

## Dichiarazione di successione e coniuge superstite

**Data Articolo: 27 Ottobre 2014**

**Autore Articolo: Laretta Mauro**

In caso di decesso di uno dei coniugi, quanto spetta al **coniuge superstite** in caso di **dichiarazione di successione** legittima e/o testamentaria o in caso di **rinuncia all'eredità**? Lo chiariamo in questo articolo, attraverso degli esempi pratici.

È bene partire dal presupposto che la posizione del **coniuge superstite** si intende tale dal momento in cui l'altro coniuge è defunto e che la qualifica di coniuge sussiste al momento del decesso dell'altro coniuge (il matrimonio deve essere in atto).

*Come enunciato dall'art. 540 del Codice Civile, a favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli. Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.*

La norma intende tutelare la posizione del **coniuge superstite**. In particolare, il comma 2 dell'art.540 del Codice Civile garantisce al coniuge superstite il **diritto d'abitazione**, per cui i diritti di uso e abitazione hanno natura giuridica di legati *ex lege*. La titolarità viene acquisita immediatamente dal coniuge al momento dell'**apertura della dichiarazione di successione**. Ovviamente, al momento del decesso, i beni devono essere in capo al *de cuius* o gli stessi devono essere in comunione con il coniuge superstite. Attenzione però che nel caso in cui, prima del decesso, i beni fossero stati oggetto di donazione a terzi questi non possono ritenersi acquisiti in capo al coniuge superstite.

### Concorso del coniuge con i figli in relazione alla dichiarazione legittima

Il primo comma dell'art. 540 introduce il concetto di concorso con i figli (che è poi regolato dall'art.542) e specifica la quota prevista per il coniuge e per il figlio e/o per i figli.

Di seguito riportiamo alcuni esempi chiarificatori.

#### Esempio 1

Nel caso in cui con il coniuge sia in concorso con un solo figlio, il patrimonio del *de cuius* spetterà per 1/2 alla moglie e il restante 1/2 al figlio.

Tizio, deceduto, era in comunione legale con Caia. Tizio e Caia hanno avuto un figlio, Caietto.

---

Tizio era proprietario di un immobile con Caia. Pertanto la quota dell'immobile in capo a Tizio di 1/2 sarà così divisa: per 1/4 a Caia e 1/4 a Caietto.

## Esempio 2

Tizio era proprietario, ancor prima di contrarre matrimonio, di alcuni beni personali. Tizio ne era proprietario per la quota di 1/1. Tali beni cadono in successione e saranno così divisi: per 1/2 alla coniuge superstite e per 1/2 al figlio.

## Esempio 3

Nel caso in cui con il coniuge sia in concorso con più figli, il patrimonio del *de cuius* spetterà per 1/3 alla moglie e il restante 1/2 sarà diviso in parti uguali tra i figli.

Tizio, deceduto, era in separazione legale con Caia. Lascia anche i figli Caietto, Sempronio e Augusto. Tizio era proprietario di un immobile. Per tanto la quota dell'immobile in capo a Tizio pari a 1/1 sarà così divisa: 1/3 a Caia, 2/9 a Caietto, 2/9 a Sepronio e 2/9 ad Augusto.

Resta comunque fermo che, anche in caso di concorso con i figli, alla coniuge superstite è sempre e comunque spettante il diritto d'abitazione.

## Coniuge superstite e dichiarazione testamentaria

Nel caso in cui il diritto d'abitazione sia devoluto per testamento si parla di vocazione a titolo particolare, completamente autonoma rispetto all'intero patrimonio ereditato o alla quota devoluta dal testatore.

Pertanto, secondo la tesi prevalente, il diritto d'abitazione e d'uso si sommano alla quota riservata al coniuge e tale tesi trae forza dallo stesso comma 2 dell'art 540, che specifica quanto segue: *"... Tali diritti gravano sulla porzione disponibile..."*.

Pertanto, qualora quest'ultima non sia sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano sulla riserva del coniuge. Se neppure la quota del coniuge risulta sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano sulla riserva dei figli o degli altri legittimari.

## Rinuncia all'eredità da parte del coniuge superstite

Nel caso in cui il coniuge superstite non voglia accettare l'eredità e, pertanto, proceda con un atto di rinuncia della medesima innanzi a un Notaio o Cancelliere del Tribunale, secondo quanto specificato nell'art.540, comma 2, un'eventuale rinuncia del coniuge all'eredità non prevede la decadenza del diritto stesso.

---

L'Agenzia dell'Entrate, con la Risoluzione del 25.02.2005 n. 29, conferma che il coniuge superstite, anche se rinunciataro, può richiedere l'agevolazione prima casa sull'immobile inteso come abitazione principale, fatti comunque salvi i requisiti oggettivi e soggettivi.

Lauretta Mauro – Centro Studi CGN